

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2055 del 20/04/2023
Oggetto	L.R. N. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO ¿ RILASCIO CONCESSIONE TEMPORANEA PER ALLESTIMENTO CANTIERE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO - COMUNI DI BAGNACAVALLO (RA) E LUGO (RA) ¿ SOCIETA' ACMAR scpa ¿ PRATICA RA23T0001.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2126 del 20/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno venti APRILE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Oggetto: L.R. N. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – RILASCIO CONCESSIONE TEMPORANEA PER ALLESTIMENTO CANTIERE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL TORRENTE SENIO - COMUNI DI BAGNACAVALLO (RA) E LUGO (RA) – SOCIETA' ACMAR scpa – PRATICA RA23T0001.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019, n. 1717/2021);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 2291/2001 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), di cui alla Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021, la deliberazione del Direttore Generale n. 140/2022 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico" e la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022, con la quale è stata approvata la revisione degli incarichi sulle funzioni del demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 30, del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 12/01/2023 registrata al PG 5681, con cui il legale rappresentante della società ACMAR s.c.p.a. C.F. e P.IVA 00070280391, sede legale via Villa Glori n. 4, Ravenna, con cui chiede una concessione temporanea della durata di 180 giorni, per l'occupazione di aree demaniali nel Comune di Bagnacavallo (RA) identificata catastalmente al F. 68 – antistante i mappali n. 77 e 29 e nel Comune di Lugo (RA) individuata catastalmente al F. 113 – antistante i mappali 2, 60, 61 e 62. Le area vengono chieste per allestimento cantiere ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo del ponte sul Torrente Senio, concessionato alla Provincia di Ravenna, quale ente gestore della strada provinciale, con la pratica BO09T0069;

DATO ATTO:

- che con nota pg 25967 del 13/02/2023 e nota pg 45717 del 14/03/2023 la società richiedente la concessione integra la documentazione tecnica dell'istanza come da richieste agli atti;
- che con nota pg 7470 del 16/01/2023, si è provveduto alla comunicazione di cui all'art. 8, della L. n. 241/1990;

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 27 del 01/02/2023 senza che nei 10 giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO:

- che l'area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all'interno di un Sito Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;
- dell'assenso, con prescrizioni, espresso dalla Regione Emilia Romagna Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile - Sede di Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 952 del 17/03/2023) pervenuta ad Arpae il 17/03/2023 pg 48109;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la società richiedente ha versato: le spese istruttorie di euro 75,00, quanto dovuto per il canone e a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 in data 17/04/2023;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione temporanea per occupazione di area demaniale richiesta dalla società Acmar s.c.p.a., con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla società ACMAR s.c.p.a., C.F. e P.IVA 00070280391, sede legale via Villa Glori n. 4, Ravenna, la concessione temporanea, della durata di 180 giorni, per

l'occupazione di aree demaniali per l'allestimento di un cantiere e per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo del ponte sul Torrente Senio, come da Tav. S4 Rev. 13/03/2023, parte integrante del disciplinare, nel Comune di Bagnacavallo (RA), area identificata catastalmente al F. 68 – antistante i mappali n. 77 e 29 e nel Comune di Lugo (RA), area individuata catastalmente al F. 113 – antistante i mappali 2, 60, 61 e 62., codice pratica RA23T0001;

2. di stabilire che la concessione abbia efficacia 180 gg. dalla data di sottoscrizione del presente atto;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione in data 18/04/2023 PG/2023/67639 e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio preposto della Regione Emilia Romagna con determinazione n. 952 del 17/03/2023, di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di quantificare l'importo del canone in euro 147,44;
7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e dei canoni dovuti;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00,

ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
11. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione dell'atto può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato;
12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023, con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, in ottemperanza all'art. 6, D.L. n. 80/2021;
13. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE e che, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente.

IL DIRIGENTE

Ermanno Errani

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione temporanea per l'occupazione di area demaniale rilasciata alla società ACMAR s.c.p.a., C.F. e P.IVA 00070280391, sede legale via Villa Glori n. 4, Ravenna (codice pratica RA23T0001).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Senio, nel Comune di Bagnacavallo (RA), area identificata catastalmente al F. 68 – antistante i mappali n. 77 e 29 e nel Comune di Lugo (RA), area individuata catastalmente al F. 113 – antistante i mappali 2, 60, 61 e 62, come da Tav. S4 Rev. 13/03/2023, parte integrante del presente disciplinare.
2. L'occupazione demaniale viene concessa per l'allestimento di un cantiere e per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo del ponte sul Torrente Senio, come da Tav. S4 Rev. 13/03/2023, parte integrante del presente disciplinare.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati

interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO REGIONE EMILIA

ROMAGNA SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - SEDE DI RAVENNA

N. 952 DEL 17/03/2023

- <<1. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato 15 giorni prima dell'effettivo inizio per consentire ai tecnici di questo Ufficio di presidiare le fasi dell'accantieramento all'indirizzo pec stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it. Allo stesso indirizzo pec dovrà essere comunicata una settimana prima la fine lavori per consentire al personale di questo Ufficio di effettuare i sopralluoghi e le verifiche necessarie prima del rilascio delle aree;*
- 2. Prima dell'inizio dei lavori, tassativamente previa decadenza del nulla osta, dovranno essere inviate le sezioni quotate delle rampe e delle aree golenali che si intendono utilizzare per il passaggio dei*

mezzi; le stesse sezioni dovranno essere rilevate a fine lavori;

3. Nelle rampe di accesso alle golene dovrà essere posato idoneo materiale arido di adeguata pezzatura le cui caratteristiche e certificazioni dovranno essere inviate, preventivamente all'utilizzo, via pec a questo Servizio;

4. Analoga procedura dovrà essere applicata in caso di impiego e posa della georete; quest'ultima dovrà essere stesa solo dopo l'approvazione da parte di questo Ufficio;

5. Prima dell'inizio dei lavori si dovranno individuare eventuali zone in cui il terreno dimostri scarsa portanza; nel caso, si dovrà intervenire con la posa di adeguati materiali per rendere transitabile il cantiere;

6. Georete e materiale arido, se giudicati incompatibili con il materiale naturale presente dai tecnici di questo Ufficio, dovranno essere rimosso a fine lavori;

7. L'area in cui verranno ubicati i box di cantiere ed i servizi igienici dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata e dovrà consentire il passaggio dei mezzi di servizio in caso di evento;

8. Dovrà essere attentamente valutata l'interferenza del cantiere con la strada che si snoda lungo la sommità arginale;

9. Dovrà essere approntato un sistema di allertamento che consenta di sgomberare l'alveo dai mezzi d'opera e dai materiali eventualmente stoccati; tale procedura dovrà tenere in considerazione i dati pluviometrici e idrometrici del bacino del Senio; i tempi per lo sgombero dovranno regolarsi in funzione delle altezze di piena lette dall'idrometro di Castel Bolognese, per la cui visualizzazione si rimanda al sito ALLERTA METEO EMILIA-ROMAGNA gestito da ARPAE e Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

10. Tutti gli oneri in materia di sicurezza ai sensi del T.U. D.Lgs 81/2008 sono a carico del richiedente in quanto non si tratta di un appalto commissionato dallo scrivente Servizio;

11. Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;

12. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne

avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale revocherà il nulla osta e ordinerà il ripristino dei luoghi, senza alcuna opposizione da parte della ditta;

13. Dovranno essere adottati, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;

14. Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;

15. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate dai lavori che, qualora dovessero essere soggette a fenomeni di instabilità (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.), per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, dovranno essere ripristinate secondo le direttive dell'Amministrazione competente, con spese a carico del richiedente;

16. La presente autorizzazione è fatta unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

17. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'autorizzazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente all'indirizzo pec sopra indicato;

18. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;

19. La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.>>

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per 180 giorni.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per

naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.